

CCCXII SEDUTA**MARTEDÌ 21 OTTOBRE 1952****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 18.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interpellanze.

« Interpellanza urgente Pazzaglia sulla destituzione della amministrazione del Consorzio Agrario di Cagliari ». (648)

« Interpellanza urgente Torrente sullo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario Provinciale di Cagliari ». (649)

« Interpellanza Sanna concernente le sovvenzioni per le manifestazioni teatrali svoltesi quest'anno in Sardegna ». (650)

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE comunica che in data 17 ottobre è pervenuta una lettera dell'Unione Agricoltori della Provincia di Cagliari, chiedente che il Consiglio regionale nomini una Commissione d'inchiesta sui fatti che hanno portato allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario Provinciale di Cagliari. La costituzione della Commissione dovrebbe avvenire secondo le norme stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.

ZUCCA (P.S.I.) prega il Presidente di procedere alla nomina della Commissione di inchiesta sugli infortuni del lavoro, ricordando

che a tal fine sono stati già convocati i capi Gruppo.

PRESIDENTE comunica che probabilmente la Commissione di inchiesta sollecitata da Zucca verrà costituita nella giornata di domani.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Norme di applicazione dell'articolo 45 dello Statuto speciale per la Sardegna». (171)

(Prosegue la discussione degli articoli).

Art. 3

L'Assessorato regionale agli interni, in base all'iniziativa di cui all'articolo precedente, provvede all'istruttoria necessaria accertando:

- a) i motivi generali dell'iniziativa stessa;
- b) la situazione amministrativo - finanziaria del territorio oggetto della proposta di modifica in rapporto a quella dei Comuni interessati.

Lo stesso Assessorato, espletati gli accertamenti di cui sopra, richiede:

a) ai Comuni interessati che non abbiano già preso l'iniziativa ai sensi dell'articolo 2, le deliberazioni consiliari col motivato parere circa la proposta modifica;

b) alla competente Amministrazione provinciale la deliberazione come alla lettera precedente.

I LEGISLATURA

CCCXII SEDUTA

21 OTTOBRE 1952

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sotgiu Girolamo - Asquer:

« Sopprimere la lettera b) della seconda parte. Aggiungere: "L'Assessore deve riferire al Consiglio entro trenta giorni dalla richiesta" ».

ASQUER (P.S.I.) illustra l'emendamento. Esprime il parere che occorra snellire la procedura per cui non ritiene necessaria la consultazione dei Consigli provinciali.

SERRA (D.C.), *relatore*, dichiara che la Commissione ha riesaminato gli emendamenti presentati ed ha ritenuto che si debba mantenere il comma b) dell'art. 3. Propone pertanto che venga approvato il comma b) e l'emendamento Sotgiu Girolamo - Asquer limitatamente alla parte aggiuntiva.

STARA (D.C.), *Assessore agli interni e turismo*, concorda con Serra circa l'opportunità di consultare le Amministrazioni provinciali, anche per non correre il rischio di vedere la legge rinviata.

All'Assessore non pare che in 30 giorni sia sempre possibile produrre tutta la documentazione necessaria per la costituzione di un nuovo Comune per cui propone che non si fissi un limite perentorio.

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'articolo fino alla lettera a) compresa.

(E' approvata).

Mette in votazione la lettera b) della prima parte e la seconda parte dell'articolo fino alla lettera a) compresa.

(Sono approvate).

Mette in votazione la prima parte dell'emendamento Sotgiu Girolamo - Asquer.

(Non è approvata).

Mette in votazione la lettera b) della seconda parte dell'articolo.

(E' approvata).

Mette in votazione la seconda parte dell'emendamento Sotgiu Girolamo - Asquer.

(E' approvata).

Art. 3 bis

Il Consiglio regionale, sentiti i Consigli dei Comuni la cui circoscrizione dovrebbe essere variata, può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che alla consultazione partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a Comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro Comune.

Non si fa luogo a consultazione quando il Consiglio regionale, in base agli atti di istruttoria ritenga che la domanda di erezione a Comune autonomo di una frazione non possa comunque essere accolta perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Gardu - Giua Angelo - Falchi Pierina:

« Si propone la soppressione dell'inciso: "con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione". In subordine si propone la soppressione del solo inciso "dei tre quarti" ».

GARDU (D.C.) dichiara che la prima parte dell'emendamento è stata accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la modifica proposta dall'emendamento.

(E' approvato).

Art. 4

Esaurite le formalità di cui agli articoli precedenti, qualora per deliberazione del Consiglio regionale si debba procedere a consultazione, il Presidente della Giunta regionale ne fissa con decreto la data.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

La consultazione di cui all'articolo precedente, previa pubblicazione, almeno un mese prima, del decreto del Presidente della Giunta regionale deve avvenire con voto libero e

segreto degli elettori iscritti nelle liste del Comune o dei Comuni o delle frazioni interessate.

Il voto viene espresso, su schede fornite dalla Regione, dinanzi a speciale Commissione di tre membri nominati, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dalla Prima Presidenza della Corte d'Appello di Sardegna, che designa anche un funzionario di cancelleria nella qualità di segretario della Commissione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5 bis

La maggioranza della consultazione si calcola in base ai voti validamente espressi.

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

Per qualsiasi irregolarità riscontrata nello esercizio della consultazione ogni elettore ha il diritto di reclamare alla Prima Presidenza della Corte d'Appello. Il reclamo, in carta libera, può essere presentato alla Commissione durante le operazioni di sua competenza, ed entro ventiquattro ore dalla chiusura di esse alla prima Presidenza della Corte d'Appello. Questa, entro quattro giorni da quello in cui la consultazione stessa fu effettuata, decide sui reclami e proclama i risultati.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Per quanto non prescritto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei Consigli comunali.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

Le spese relative a quanto previsto nella presente legge fanno carico al capitolo 43 del

bilancio 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Norme di applicazione dell'articolo 45 dello Statuto speciale della Sardegna ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	36
votanti	35
maggioranza	18
favorevoli	34
contrari	1
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Deriu - Dessanay - Era - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lay Giovanni - Marras Luigi - Masia - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Pazzaglia - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Senes - Serra - Soggiu Piero - Stara - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Discussione e riapprovazione della legge regionale 16 luglio 1952: «Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'attività delle Cooperative» rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare la dichiara chiusa.

SERRA (D.C.), relatore, comunica che la prima Commissione chiese al Governo il rinvio del rinvio della legge in quanto essa è la sesta di una serie di leggi analoghe per il concetto ispiratore; alcuni articoli sono addirittura identici nella loro formulazione. I motivi di rinvio, più che su norme dello Statuto speciale per la Sardegna, potrebbero trovare qualche fondamento nelle Norme di attuazione, per cui anche in considerazione che non esiste la Corte Costituzionale, la Commissione ritiene che si potrebbe trovare una soluzione di compromesso citando nel testo della legge gli articoli delle Norme di attuazione.

Fa osservare che il Consiglio ha riapprovato le altre leggi analoghe e che la sesta Commissione ha proposto la riapprovazione anche della legge in discussione. Conclude invitando il Consiglio a considerare se non sia il caso di accogliere il parere della prima Commissione.

SENES (M.S.I.), Presidente della sesta Commissione, osserva che il parere espresso dalla prima Commissione non corrisponde a quello personale di molti consiglieri che ne fanno parte. Taluni di essi, infatti, pensano che sia opportuno riapprovare la legge in discussione senza apportarvi modifiche; tale è anche il suo parere e quello della Commissione da lui presieduta. D'altra parte, lo stesso Serra ha dichiarato di rimettersi alle decisioni del Consiglio.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e previdenza sociale, dichiara che la Giunta è favorevole alla riapprovazione della legge nei suoi termini originari.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

E' costituito a carico del bilancio della Regione, presso un istituto di credito regionale

da designarsi dalla Giunta regionale, un fondo destinato all'a concessione di anticipazioni alle cooperative di lavoratori, costituite e aventi la sede sociale legale in Sardegna.

Sono escluse dalle anticipazioni le cooperative aventi per scopo la trasformazione dei prodotti delle aziende dei propri soci.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate alle cooperative:

- a) per l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento degli impianti e degli attrezzi da lavoro, nonchè per l'acquisto, la costruzione, lo ampliamento degli stabilimenti di lavoro;
- b) per il finanziamento della produzione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative.

Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna cooperativa la misura dell'80 per cento della spesa preventivata riconosciuta ammissibile.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Per i prestiti di cui alla presente legge, gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 per cento in ragione di anno.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'istituto di credito presso il quale sarà costituito il fondo. Detto istituto procederà alla istruttoria delle domande e le tra-

smetterà all'Assessore al lavoro e previdenza sociale, il quale deciderà sulla concessione con proprio decreto di concerto con l'Assessore alle finanze, e con quello all'industria e commercio o quello all'agricoltura e foreste a seconda che la Commissione operi nell'uno o il parere dell'istituto di credito.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 6

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da garanzie.

Potrà essere ammesso come garanzia il solo privilegio sulle forniture finanziate, sentito il parere dell'istituto di credito.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 7

La restituzione dei prestiti di cui alla lettera a) dell'art. 2 dovrà effettuarsi in non più di dieci rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione. Il mutuatario potrà chiedere che detto termine sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga immediata efficienza industriale e commerciale.

La restituzione dei prestiti di cui alla lettera b) dell'art. 2 dovrà avvenire in non più di otto rate trimestrali dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Le modalità del rimborso saranno stabilite con il decreto de' l'Assessore al lavoro e previdenza sociale di cui all'art. 5.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati.

SERRA (D.C.), relatore, dichiara che la prima Commissione ha implicitamente rinunciato alla variante da essa proposta.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Art. 8

Il controllo tecnico amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle

somme anticipate ai fini della presente legge spetta ai competenti organi della Regione ed all'istituto di credito designato.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al lavoro e previdenza sociale, disporrà l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

Il presidente dell'istituto di credito designato potrà tuttavia adottare direttamente, o chiedere all'autorità giudiziaria, ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 9

L'Assessore alle finanze, di concerto con quello al lavoro e previdenza sociale, è autorizzato a stipulare con l'istituto di credito regionale incaricato della gestione del fondo apposita convenzione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 10

Alla costituzione ed ai successivi incrementi del fondo di cui all'art. 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziare nel capitolo 161 del bilancio regionale 1952 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dall'istituto quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente art. 9.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 11

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 16 luglio 1952: « Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'attività delle cooperative » rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	37
votanti	36
maggioranza	31
favorevoli	35
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Contu - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Deriu - Dessanay - Era - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Lay Giovanni - Marras Luigi - Masia - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Murretti - Pazzaglia - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Senes - Serra - Soggiu Piero - Stara - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Sull'ordine del giorno.

CORRIAS EFISIO (D.C.), Assessore alle finanze, chiede l'inversione dell'ordine del giorno per consentire di discutere subito la legge regionale 27 giugno 1952: « Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-51 ». rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta dell'Assessore alle finanze.

(E' approvata).

Discussione e riapprovazione con modifiche della legge regionale 27 giugno 1952: « Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-'51 » rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale facendo presente che le tre Com-

missioni che hanno esaminato la legge non hanno ritenuto opportuno presentare una relazione al Consiglio.

Poichè nessuno è iscritto a parlare dichiara chiusa la discussione generale.

CORRIAS EFISIO (D.C.), Assessore alle finanze, dichiara che la Giunta accetta le modifiche proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Agli agricoltori che siano coltivatori o conduttori di aziende e agli allevatori delle zone per le quali sono applicabili le provvidenze eccezionali previste dalla legge regionale 16 ottobre 1951, n. 16, è concesso un contributo a carico della Regione in misura pari all'ammontare delle somme dagli stessi versate o dovute per contributi agricoli unificati, di competenza 1951, nella misura del 60 per cento per imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari nonchè per infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza degli anni 1949 e 1950.

Lo stesso trattamento è esteso anche ai Comuni per le proprietà terriere da essi possedute nelle predette zone.

Per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare afferenti all'anno 1949 il contributo di cui al primo comma è fissato nella misura del 40 per cento limitatamente alle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari e sugli infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza 1949-1950.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla emanazione delle norme relative all'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Le spese previste dall'articolo 1 della presente legge fanno carico al cap. 80 dello stato di previsione per l'esercizio 1952.

L'Assessore alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta, a introdurre nel bilancio regionale 1952 le opportune variazioni per l'eventuale integrazione di detto stanziamento.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura della modifica proposta dalla Commissione:

« Art. 3 - Le spese previste dall'art. 1 della presente legge fanno carico al cap. 80 dello stato di previsione per l'esercizio 1952 e, ove occorra, all'apposito capitolo del bilancio '53 ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo nel testo modificato dalla Commissione.

(E' approvato).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 27 giugno 1952: « Provvidenze a favore delle popolazioni della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-51 », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	35
votanti	34
maggioranza	31
favorevoli	34
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Asquer - Azzena - Borghero - Brotzu - Castaldi - Casu - Cerioni - Colia - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Deriu - Desanay - Era - Gardu - Giua Elio - Lay Giovanni - Marras Luigi - Masia - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Pazzaglia - Pirastu - Puligheddu - Sanna - Senes - Serra - Soggiu Piero - Stara - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

La seduta è tolta alle ore 19 e 30.